

DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI MISURE DI PREVENZIONE

	Oggetto		Osservazioni
Art. 1	Principi e criteri di delega	<p>a) <u>Principio di legalità delle misure di prevenzione e applicabilità delle stesse anche alle persone giuridiche</u> con previsione che quelle di carattere patrimoniale possano essere chieste ed applicate disgiuntamente rispetto alle misure personali e possano essere applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i 5 anni successivi al decesso;</p> <p>b) <u>applicabilità delle misure di prevenzione personali:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale, l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del c.p.p. (mafia, schiavitù, sequestro, terrorismo); 2. ai soggetti indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere; 3. ai soggetti indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 della legge n. 203/1991 (associazione mafiosa); <p>c) e d) <u>applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ai soggetti sopra elencati, con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino la legittima provenienza; 2. ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi; 3. ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni a delinquere; 4. alle società ed enti nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che <ul style="list-style-type: none"> - siano finanziati, controllati o amministrati da associazioni per delinquere; - svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, 	

l'attività di un'associazioni a delinquere o dei suoi appartenenti;
- quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che i beni o le risorse di cui sono titolari costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;
- quando sono soggette ad intimidazione e non rendono denuncia;

e) competenza applicazione misure di prevenzione:
- tribunale del capoluogo di provincia dove dimora la persona fisica o dove concretamente opera la società o l'ente;
- quando sono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali: il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;
- in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica destinataria della misura di prevenzione patrimoniale: tribunale del luogo dove si trova il bene da confiscare;
- se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi: tribunale del capoluogo di provincia dove si trova il bene da confiscare;

f) composizione del tribunale di prevenzione:
- magistrati esperti in materia civile e penale;
- in caso di mutamento della composizione del collegio, gli atti assunti dal collegio diversamente composto restano validi;

g) indagini patrimoniali:
1. prevedere i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali da parte della PG;
2. prevedere i casi in cui il PM sia obbligato a svolgere le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;

h) potere di proposta delle misure di prevenzione:
- procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, questore e direttore di DIA e, limitatamente ai reati di competenza distrettuale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel distretto di corte d'appello;

i) procura nazionale antimafia:
1. funzioni di impulso e coordinamento dei procuratori della Repubblica distrettuali a fini investigativi per l'applicazione delle misure di prevenzione.

2. applicazione temporanea di magistrati della DIA alle procure distrettuali, di intesa con il procuratore distrettuale, per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione

l) sorveglianza speciale, quale misura di prevenzione personale:

- quando il tribunale applica la misura della sorveglianza speciale, può imporre al sottoposto di prestare cauzione;
- interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, come misura accessoria alla sorveglianza speciale;
- possibilità per il tribunale di imporre le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria dei beni in caso di inottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale. In caso di concreto pericolo di dispersione, alienazione o sottrazione dei beni, il proponente può chiedere al tribunale di disporre il sequestro dei beni;

m) confisca dei beni, quale misura di prevenzione patrimoniale:

- possibilità che sia disposta in ogni tempo;
- i beni confiscati sono acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;
- la confisca di prevenzione è eseguibile anche nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea;

n) procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

- azione di prevenzione esercitabile anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
- irretrattabilità della proposta di prevenzione;
- nullità della richiesta di applicazione per mancanza di dati sulle generalità della persona fisica o nome della persona giuridica, descrizione dei presupposti di fatto e di diritto, data e sottoscrizione. Eccezione della nullità, a pena di decadenza, entro la prima udienza e assegnazione, in tal caso, al PM di un termine per sanare le nullità riscontrate;
- possibilità per il tribunale, anche d'ufficio, di acquisire gli elementi necessari ai fini della decisione;
- possibilità per il PM, nel corso dell'udienza, di modificare la proposta

originaria;

- iscrizione del provvedimento che applica la misura di prevenzione nel casellario giudiziario, per le persone fisiche, e annotazione nel registro delle imprese, per le persone giuridiche;
- utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, civili o amministrativi;

p) denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa e applicabilità da parte del tribunale di misure di cautela e di sostegno a favore delle imprese che hanno denunciato intimidazioni mafiose (controllo giudiziario, amministrazione giudiziaria, sequestro delle quote o azioni);

s) sequestro e confisca di prevenzione quando emerge la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento ad influenza mafiosa, i cui titolari non hanno reso denuncia, salvo collaborazione;

u) revocazione della confisca definitiva di prevenzione:

1. in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
2. quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, successive alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
3. quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

- restituzione dei beni confiscati solo per equivalente;

v) poteri e doveri dell'amministratore giudiziario:

- scelto tra gli iscritti in apposito Albo, da istituire con successivo regolamento interministeriale e possibilità di nomina di coadiutori;
- funzioni, da disciplinare: inventario e stima dei beni, relazioni periodiche al giudice delegate, custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende in sequestro, tenuta della contabilità, adempimento degli oneri fiscali, resa del conto di gestione;
- possibilità di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie concernenti la procedura;

		<ul style="list-style-type: none"> - disciplina dei rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale; - disciplina della materia dei rapporti dei terzi con la procedura; - disciplinare dei rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali; - disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; - disciplina delle sanzioni e dei divieti accessori alle misure di prevenzione e previsione della riabilitazione; <p>II) introduzione delle fattispecie criminose di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione:</u> arresto da 1 a 6 mesi per contravvenzione al foglio di via imposto dal questore e arresto da 3 mesi a 2 anni per grave o reiterata violazione degli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione. Per gli enti: idonea sanzione amministrativa pecuniaria. - <u>impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione:</u> reclusione da 2 a 6 anni per a) compimento di attività volte ad impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale o l'esecuzione del sequestro di prevenzione; per b) compimento di attività volte ad impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene che venga successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione. Fattispecie aggravate se fatti sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta; - <u>interposizione fittizia;</u> <u>simulazione di credito:</u> reclusione da 1 a 5 anni e multa da 2.000 a 10.000 euro per presentazione di domanda di ammissione di credito, in ambito di procedura di prevenzione, per un credito fraudolentemente simulato; - <u>guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;</u> reclusione da 2 a 4 anni per violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione da parte del "funzionario" pubblico; - <u>pene accessorie:</u> interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni, pubblicazione della sentenza di condanna; <p>- emanazione di decreti legislative correttivi entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.</p>	
Art. 3	Funzionalità uffici GIP	- Uffici GIP: istituzione in deroga del posto di presidente di sezione nei tribunali	

	e procure della Repubblica	<p>di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno;</p> <p>- procure della Repubblica: istituzione di posti di procuratore aggiunto (in numero di almeno uno ogni 8 sostituti) nelle procure presso i Tribunali ordinari di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.</p>	
Art. 4	Sedi disagiate	<p>- Sede disagiata (requisiti mutati): Ufficio giudiziario per il quale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manca copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione del posto; 2. sussistono vacanze superiori alla media della copertura nazionale. <p>- <u>Destinazione d'ufficio</u> per magistrati provenienti da sedi non disagiate con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni dalla nomina, in numero non superiore a 100 unità;</p> <p>- possibilità per il CSM, in caso di mancato consenso al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, di destinare i magistrati ordinari al termine del tirocinio a svolgere funzioni requirenti con assegnazione, per il primo anno, esclusivamente di procedimenti in coassegnazione con colleghi già "valutati" per la prima volta;</p> <p>- indennità mensile pari all'importo mensile dello stipendio tabellare in godimento, per un massimo di 4 anni;</p> <p>- anzianità di servizio calcolata in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al 4° anno di permanenza (prima, dopo il primo biennio di permanenza);</p> <p>- facoltà di presentazione della domanda di tramutamento dopo 2 anni di effettivo servizio;</p> <p>- <u>diritto alla riassegnazione alla sede di provenienza</u>, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero, dopo 3 anni di servizio, ad esclusione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio (prima, diritto ad essere preferiti agli altri aspiranti dopo 5 anni di servizio);</p> <p>- entrata in vigore della disposizione dal 1 gennaio 2008;</p> <p>- monitoraggio degli oneri a carico del Ministero della giustizia.</p>	
Art. 5	Esclusione del gratuito	Esclusione del patrocinio per indagati, imputati e condannati per reati di mafia e,	

	patrocinio	limitatamente alle ipotesi aggravate, di droga, mediante presunzione di mancato possesso delle condizioni economiche per l'ammissione.	
Art. 6	Assunzione testimoni di giustizia nella P.A.	Diritto dei testimoni di giustizia all'assunzione in una P.A. con chiamata diretta nominativa.	